



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 74 /14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ L'INFORMATORE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE TELENOSTRA) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5- TER, COMMA 3 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 06/14/DISM/PROC. 2568/ZD)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*” ;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 06/14/DISM/PROC. 2568/ZD – datato 4 marzo 2014 e notificato in data 7 marzo 2014 alla società L’Informatore S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Telenostra;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 06/14/DISM/PROC. 2568/ZD- datato 4 marzo 2014 e notificato in data 7 marzo 2014 alla società L’Informatore S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Telenostra è stata contestata la presunta violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 07 novembre 2013; in particolare, in fascia oraria non consentita, dalle ore 18.29.49 alle ore 18.59.21 è stata trasmessa una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia, nel corso della quale la conduttrice, nel ricevere alcune telefonate, ha dispensato consulti.

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta risulta che la società L’Informatore S.r.l. è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP, che fa divieto alle emittenti radiotelevisive di trasmettere televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia tra le ore 7.00 e le ore 23.00, avendo trasmesso tra le ore 18.29.49 e le ore 18.59.21 televendite del tipo vietato dalla disposizione menzionata.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (euro duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un unico episodio di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la predetta società non ha cooperato allo svolgimento della relativa attività istruttoria;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società L'Informatore S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 322.620,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ACCERTA

che la società L'Informatore S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito locale Telenostra – codice fiscale 00547420646 - con sede legale in Caserta (CE), alla via Vivaldi n. 47, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia.

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice

IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 74/14/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 74/14/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani